



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 33/31 DEL 28/04/2026

OGGETTO:

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN VIA SANT'ANNA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA XXV APRILE E L'INTERSEZIONE CON LA SP02 E IN VIA VIVIANI CON L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 18,00 DEI GIORNI DAL 04 AL 15 MAGGIO 2026 PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A SEGUITO DI LAVORI DI POSA TUBAZIONE E ALLACCI GAS METANO PER CONTO ITALGAS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta di modifica temporanea della viabilità di cui al prot. n. 4411 del 21.04.2026, da parte della ditta Astone Costruzioni Generali SpA con sede legale a Ucria (ME) in C.da Vasile n.2, con l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e di divieto di transito della via sant'Anna, nel tratto compreso tra l'intersezione con via XXV Aprile e l'intersezione con la SP02 e della via Viviani, dalle ore 07,00 alle ore 18,00 dei giorni dal 04 al 15 maggio 2026, al fine di effettuare il ripristino della pavimentazione stradale a seguito dei lavori di posa della nuova rete del gas metano;

Considerato che i succitati tratti viari sono di competenza comunale;

Considerato che le aree succitate sono di pubblico utilizzo e pertanto soggette a regolamentazione comunale;

Tenuto conto che per la complessità dell'intervento non è possibile provvedere a diversa regolamentazione della viabilità;

Ritenuto pertanto necessario emettere il presente provvedimento, per la disciplina della circolazione stradale al fine di favorire il regolare svolgimento dei lavori senza intralci né pericoli, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché le norme contenute nel Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii);

Visto l'art. 6 della Legge 127/97 e l'art. 2 legge 191/98 sulle competenze dei dirigenti in merito all'emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni;

Sentita a riguardo l'Amministrazione Comunale di Balangero;

Visto il D. L.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto C. le;

ORDINA

l'istituzione dalle ore 07,00 alle ore 18,00 dei giorni dal 04 al 15 maggio 2026, e per il solo tempo necessario per la realizzazione dei lavori in epigrafe, del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata della via sant'Anna, nel tratto compreso tra l'intersezione con via XXV Aprile e l'intersezione con la SP02 e della via Viviani nel rispetto delle seguenti condizioni:

- **che i tratti sopra indicati non siano interessati contemporaneamente dai lavori e quindi interdetti al traffico;**
- che sia costantemente garantito il transito a veicoli, pedoni e altri mezzi garantendo la sicurezza mediante l'adozione di opportuna segnaletica;
- che siano adottate tutte le misure idonee a garantire la sicurezza degli utenti deboli della strada quali pedoni, ciclisti, per i quali va data indicazione di passaggio obbligatorio alternativo;
- che venga inibito il transito ai mezzi non addetti ai lavori nelle aree e per i tempi interessati dai lavori medesimi, per consentirne la realizzazione in sicurezza;
- che sia costantemente garantito il transito ai mezzi di soccorso e di polizia in servizio urgente e d'istituto;
- che venga consentito ai proprietari di immobili siti nei tratti interessati dai lavori delle strade interessate l'accesso, anche veicolare, alle proprie abitazioni, compatibilmente con le necessità di cantiere, con le esigenze tecniche correlate e nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza, sotto la responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori;
- che sia apposta apposita segnaletica stradale di indicazione di divieto di transito o di modificazione viabilità agli utenti sin dalle intersezioni precedenti i tratti di strada interessati dai lavori;
- spetta all'interessato rendere edotta l'utenza della strada con idonea segnaletica da apporsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, da mantenersi in efficienza sino al loro termine in conformità a quanto previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/02;
- che il ripristino della pavimentazione stradale venga eseguito a perfetta regola d'arte senza cedimenti di sorta, secondo i tempi e le modalità che verranno impartite dal Comune di Balangero, il quale si riserva di richiedere la bitumatura per tutta la larghezza stradale del tratto interessato;
- che qualora i lavori non vengano effettuati e/o completati entro il periodo di validità della presente ordinanza, la ditta Astone Costruzioni Generali SpA provveda a formulare nuova istanza di regolamentazione della viabilità al Comune di Balangero per le valutazioni di competenza;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà nei termini previsti dalle vigenti norme in materia;

INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il locale Servizio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata al soggetto richiedente.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri di Mathi per la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto in essa contenuto.

fp

*Visto - il Settore Tecnico
Bellino Geom. Gianfranco*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE
Franco dott. ROMEO
*firmata digitalmente***